

Prot: 591/11/cnc/fta

Roma, 8 novembre 2011

Spett. le
Ordine dei Chimici di Lecce e Brindisi
Via Capitano Ritucci, 41
73100 Lecce

e.p.c.

A tutti gli Ordini Territoriali
Loro Sedi

Oggetto: *Competenze degli iscritti alla sezione B dell'Albo dei Chimici (Chimico Iunior).*

E' stato richiesto a questo Consiglio Nazionale di esprimersi circa le competenze degli iscritti alla sezione B dell'Albo dei Chimici (Chimico Iunior), con specifico riferimento alla possibilità di analizzare un rifiuto ed assegnarne la classificazione ai sensi delle vigenti norme.

Al riguardo, il Consiglio Nazionale non può esimersi dal richiamare il suo costante orientamento, che è, ovviamente, legittimato dalle esplicite previsioni del DPR 328/2001.

Per quanto riguarda l'attività professionale di certificazione analitica, la differenza tra ciò che forma oggetto della professione dell'iscritto alla sezione A e dell'iscritto alla sezione B dell'Albo dei chimici è esattamente individuato all'articolo 36 del citato DPR 328/2001.

L'articolo 36, comma 1, lettera a), con riferimento all'iscritto alla sezione A dell'albo, indica che formano oggetto della professione le *“analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate..”*, mentre il comma 2, lettera a) del medesimo articolo, con riferimento all'iscritto alla sezione B dell'Albo dei chimici stabilisce che formano oggetto della professione le *“analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati)”*.

Pertanto, a tutta evidenza, per quanto riguarda l'attività di certificazione analitica, l'iscritto alla sezione B dell'Albo può effettuarla su qualsiasi matrice, a condizione che tale attività venga eseguita *“secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato”*.

Per completezza va ricordato che qualora l'iscritto alla sezione B non indichi nel certificato le metodiche standardizzate utilizzate, ancorché le abbia effettivamente utilizzate, è comunque passibile di procedimento disciplinare per non aver ottemperato a quanto previsto dall'ordinamento.

Viceversa, la possibilità di *“inventare”* e *“validare”* metodologie analitiche anche innovative o atte a supplire l'inapplicabilità di metodi ufficiali, (o nei casi in cui tale applicazione sarebbe

palesamente erronea o insufficiente e tale da compromettere lo scopo della certificazione), è competenza riservata al professionista chimico iscritto nella sezione A dell'Albo.

Il Chimico Iunior ha, secondo l'ordinamento, gli strumenti culturali e professionali per comprendere se si verificano le condizioni che fanno scattare la riserva a favore dell'iscritto alla sezione A dell'Albo, (ed in tal caso nel certificato deve evidenziare l'impossibilità di una corretta certificazione o deve integrare la propria prestazione acquisendo la prestazione per la parte da lui non realizzabile di un Chimico iscritto alla sezione A).

Quindi la limitazione alla certificazione non è una limitazione assoluta ma circostanziale, nei casi in cui le metodiche standardizzate o ufficiali non siano sufficienti allo scopo.

Irrilevante in tale contesto è il fatto che esistano metodi ufficiali, mentre è rilevante è la circostanza della concreta applicabilità ed applicazione degli stessi alla singola fattispecie.

A completamento del quadro interpretativo, deve intendersi qui integralmente richiamata la nota protocollo 511/11/cnc/fta del 23 settembre 2011 di questo Consiglio Nazionale, nella quale, tra l'altro, viene detto: *"...sta all'avviso di questo Consiglio Nazionale dei Chimici che le capacità analitiche e di giudizio che sottendono la emissione di un certificato di analisi sia attività riservata ai Chimici laureati lasciando al perito industriale la possibilità di esecuzione delle analisi chimiche e la loro refertazione ovvero la semplice trascrizione del risultato analitico."*

Su esplicita richiesta di un Ordine territoriale si ritiene utile precisare, che l'espressione *"Chimici laureati"* va riferita agli iscritti alla sezione A o alla sezione B dell'Albo dei Chimici, ciascuno secondo le sue competenze professionali, mentre con la dizione *"Perito industriale"* si fa riferimento agli iscritti nell'Albo dei Periti industriali e dei periti industriali laureati.

Circa lo specifico quesito *"...se i laureati triennali possono emettere certificati di rifiuto con classificazione, dicitura pericoloso o non pericoloso ed eventuale avvio all'impianto di trattamento (discarica, impianto di depurazione, ecc.)"*, il parere del Consiglio Nazionale sta in quanto sopra riportato: appare evidente che chi è in grado di discernere sulla utilizzazione del metodo standardizzato e lo può applicare, può, senza ombra di dubbio, allo stesso tempo certificare.

L'ipotesi che all'iscritto nella sez. B dell'Albo sia inibita la possibilità di certificare, pur nei limiti sopra delineati, è palesamente in contraddizione con la lettera della norma ordinamentale.

Da ultimo si ribadisce quanto esposto con lettera prot. 222/11/cnc/faut del 12 aprile 2011, per quanto riguarda le funzioni di consulente chimico di porto, ovvero che, a parere del Consiglio nazionale dei Chimici, si debba propendere per l'interpretazione secondo la quale il chimico iunior (cioè l'iscritto alla sezione B dell'Albo), può svolgere alcune, ma non tutte, le attività del consulente chimico di porto, come tipicamente viene richiesto al collaboratore del chimico di porto avente tutte le caratteristiche professionali richieste dalla vigente normativa (iscritto alla sez. A dell'Albo e nell'elenco di cui all'art. 68 del codice della navigazione).

In ogni caso, come più volte precisato, su tutte le materie che possono essere oggetto di contenzioso, i pareri resi dal Consiglio Nazionale al di fuori dell'ambito giurisdizionale si limitano ad un esame in via teorica ed astratta dei problemi, suggerendo possibili chiavi interpretative. Sta al singolo Ordine in sede di amministrazione del potere disciplinare, interpretare ed utilizzare la dottrina espressa in tali pareri, assumendo la responsabilità del proprio atto.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales

